



Associazione di Relazione d'Aiuto e Solidarietà Sociale ODV

VERBALE DI ASSEMBLEA del 27/10/2022

Il giorno 27 del mese di ottobre 2022 regolarmente convocata nei modi e termini previsti dallo statuto vigente ex art. 7 si è riunita, presso la sede sociale in presenza e in video collegamento (invito zoom <https://zoom.us/j/95260492965>) come previsto al comma 3 art.9 dello statuto vigente, l'assemblea dell'associazione per discutere e deliberare sul seguente O.d.g.:

- 1) Approvazione del nuovo statuto sociale modificato secondo richieste di adeguamento pervenute dalla Città Metropolitana di Milano;
- 2) Varie ed eventuali

Alle ore 19.00 in seconda convocazione, dato che la prima era andata deserta, Il Presidente dell'associazione Aras ODV dichiara aperti i lavori, assumendo per volere della medesima la presidenza dell'Assemblea.

Il Presidente constata che appaiono presenti in assemblea tanti soci quanti utili a costituire l'assemblea e a deliberare sull'ordine del giorno ricordando che ddl di conversione del D.L. 73/2022 consente, per l'adeguamento degli statuti degli ETS, una ulteriore proroga al 31 dicembre 2022 con procedura semplificata (approvazione in assemblea ordinaria delle modifiche qualora si apportino esclusivamente le modifiche inderogabili).

Il Presidente dichiara l'assemblea validamente costituita e atta a deliberare.

Viene eletto a segretario la Sig.ra Marchetti Sabrina.

Il Presidente relaziona sulla richiesta del 20/09/2022 di Città metropolitana di Milano di modifica dello statuto ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS.

L'Ufficio evidenzia che la clausola di cooptazione dei membri del Consiglio Direttivo riportata all'articolo 10 comma 3 dello statuto vigente non è conforme al Codice del Terzo Settore e richiede di modificare lo statuto prevedendo una disposizione in grado di garantire il rispetto del principio di elettività assembleare nei membri del Consiglio Direttivo.

L'assemblea è così chiamata a modificare il comma 3 dell'articolo 10 come di seguito:

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art.10

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio, ~~è in facoltà del Consiglio stesso di cooptare il sostituto, che rimarrà in carica sino alla successiva Assemblea.~~ subentra il primo tra coloro che è risultato "non eletto" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.



GLI ANGELI RESTANO IN ASCOLTO

Associazione di Relazione d'Aiuto e Solidarietà Sociale ODV

Dopo un breve dibattito, convenuto sulla congruità dell'adeguamento del comma 3 dell'articolo 10 dello statuto vigente, l'assemblea delibera con voto unanime l'adeguamento dello statuto.

Le norme statutarie approvate vengono allegate al verbale a formarne parte integrante.

Le modifiche statutarie di adeguamento sono altresì esenti dall'imposta di registro ai sensi del comma 3 dell'art. 82 del citato decreto legislativo.

L'assemblea investe l'organo amministrativo di ogni potere per il perfezionamento dell'iscrizione dell'associazione presso il RUNTS, una volta istituito e operativo, curandone ogni adempimento previsto dalla legge, utile e necessario al corretto inquadramento di qualifica dell'associazione come ETS sezione ODV.

Alle ore 19.45 non essendovi altro da deliberare l'Assemblea chiude i propri lavori.

Il Presidente

Il Segretario

AGENZIA DELLE ENTRATE
REGIONE PROVINCIALE II DI MILANO
UFFICIO TERRITORIALE DI MILANO

ATTO REGISTRATO AL
N° 2730 SERIE 3
DEL 3/11/22
IMPOSTE ASSOLTE PER
Euro ESENTE
TRE SANZIONI DI PENA
ESENTE



Per delega del Direttore provinciale

Il funzionario
Emanuela Russo

STATUTO

TITOLO 1

COSTITUZIONE - SCOPO - DURATA

Art. 1

1. È costituita un'associazione denominata

**"ARAS - Associazione Relazione d'aiuto
e Solidarietà sociale ODV"**

qui di seguito detta "Associazione".

2. L'Associazione ha sede in Milano, Via Carlo Poma, 48 - 20129.

Qualora in futuro si rendesse necessario, per qualsiasi motivo, un cambio di indirizzo, che avvenga nel territorio del comune di Milano, questo non sarà soggetto a modifica statutaria.

Art. 2

1. L'Associazione non ha finalità di lucro, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e intende operare nel campo dell'assistenza sociale e della formazione.

L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

lett. a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

lett. i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, inclusi corsi di formazione e attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017;

lett. u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5, comma 1 del D.lgs. 117/2017; In particolare l'Associazione fornisce servizi di relazione di aiuto, di ascolto telefonico, di counseling e supporto psicologico alle persone in difficoltà, con particolare riferimento agli anziani soli ed opera nel campo della gestione e della conduzione di servizi terapeutici ambulatoriali e residenziali per soggetti con disagio psichico, dipendenze alcol e sostanze tossiche nonché dei servizi socioassistenziali e residenziali per richiedenti asilo politico, della gestione di strutture sociali di accoglienza per minori temporaneamente in condizioni di disagio. Inoltre, intende fornire sostegno e supporto economico alle persone e famiglie in condizione di fragilità economica e sociale.

L'Associazione intende perseguire l'attuazione dei principi di parità e pari opportunità tra uomo e donna promuovendo e valorizzando la condizione femminile nei diversi ambiti associativi e della vita sociale ed economica in generale.

L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione, formazione ed informazione nei settori sopra indicati e potrà collaborare con gli organi istituzionali ed altri enti inerenti ai propri scopi sociali, pur mantenendo la più completa indipendenza.

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati

Per la realizzazione degli scopi statuari, l'Associazione potrà avvalersi anche di consulenti esterni.

La durata dell'Associazione è illimitata.

Caratteristica dell'Associazione è la democraticità della struttura. L'attività dell'Associazione verrà svolta nella Regione Lombardia.

TITOLO II

SOCI

Art. 3

1. All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che condividano in modo espresso gli scopi di cui all'articolo precedente e che siano mossi da spirito di solidarietà, possono farne parte anche altri enti del terzo settore o senza scopo di lucro.

2. Sono soci dell'Associazione coloro che hanno partecipato all'atto costitutivo della stessa e quanti altri, su domanda, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita. In caso di rigetto il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

3. I soci hanno i diritti di informazione e di controllo stabiliti dalle leggi vigenti e dallo statuto, di essere eletti alle cariche sociali, di votare direttamente o per delega, di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio Direttivo e di recedere in qualsiasi momento dall'Associazione.

4. I soci hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente statuto e del regolamento interno, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo. I soci si impegnano a svolgere in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività necessaria per la realizzazione degli scopi dell'Associazione.

Art. 4

1. La qualità di socio si perde per decesso, recesso ed esclusione per morosità o per le ipotesi di cui al successivo comma. La quota associativa non è ripetibile in caso di perdita della qualità di socio per qualunque causa.

2. Il socio potrà essere escluso inoltre nel caso in cui lo stesso non accetti più i fini statuari e non operi in conformità ad essi e nel caso in cui tenga un comportamento lesivo dello spirito e dell'immagine dell'Associazione.

In tutti i casi l'accertamento della causa di esclusione spetta al Consiglio Direttivo.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di esclusione il socio escluso può presentare ricorso all'Assemblea dei Soci che dovrà decidere sull'argomento nella prima riunione convocata. La decisione dell'Assemblea è inappellabile.

Art. 5

1. Il Consiglio Direttivo può proporre come associati onorari coloro che si siano particolarmente impegnati nel sostenere l'Associazione nel conseguimento delle proprie finalità istituzionali.

TITOLO III ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 6

1. Gli organi dell'Associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
 - b) il Consiglio Direttivo;
 - c) il Presidente;
 - d) il Vicepresidente;
 - e) il Segretario;
 - f) il Tesoriere;
 - g) il Collegio dei Revisori, se non nominato l'organo di controllo;
 - h) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.
2. Tutte le cariche associative sono elettive e gratuite. In quest'ultimo caso è fatta eccezione per l'organo di controllo.

ASSEMBLEA

Art. 7

1. L'Assemblea è composta da tutti gli associati e deve essere convocata dal Presidente, su richiesta del Consiglio Direttivo, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile per l'approvazione del resoconto economico annuale nonché ogni qualvolta il Consiglio Direttivo o un decimo dei Soci lo ritenga necessario.

Le convocazioni dell'Assemblea devono essere effettuate mediante avviso spedito con lettera, e-mail o fax da inviarsi almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Spetta all'Assemblea:

- deliberare sul resoconto economico annuale e sul preventivo di spese;
- eleggere i componenti del Consiglio Direttivo e designare il Presidente ed il Vicepresidente;
- eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, i componenti dell'organo di controllo;
- deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio Direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- approvare eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio Direttivo;
- deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- deliberare sulle modifiche dello statuto;
- deliberare sullo scioglimento dell'Associazione e su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o per statuto.

82

MP

3. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il pagamento della quota annua di associazione e che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del Consiglio Direttivo.

4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea, mediante delega scritta, da altri soci. Ogni socio può essere portatore di un massimo di tre deleghe.

Art. 8

1. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione, in sua assenza l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente; in mancanza di entrambi l'Assemblea nomina il proprio Presidente.

2. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 9

1. L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà più uno dei soci. In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza assoluta dei soci presenti o rappresentati all'adunanza, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie che devono essere adottate con il voto favorevole di almeno i due terzi degli associati e per l'eventuale scioglimento dell'Associazione per il quale occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

3. L'Assemblea può svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario dell'Assemblea, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'Assemblea, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta l'Assemblea nel luogo ove sarà presente il Presidente e il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene l'Assemblea dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 10

1. Il Consiglio Direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

2. Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci.



Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri, secondo quanto determinato di volta in volta dall'Assemblea, scelti fra i Soci.

3. I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili. In caso di cessazione di un Consigliere nel corso dell'esercizio, subentra il primo tra coloro che è risultato "non eletto" in occasione delle procedure di nomina dell'organo, purché nell'ordine di preferenza da esse risultante.

4. Il Consiglio Direttivo, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel proprio seno il Presidente e il Vicepresidente.

Art. 11

1. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente mediante avviso, contenente l'elenco delle materie da trattare, spedito con lettera, e-mail o fax da inviarsi almeno 5 (cinque) giorni prima della data fissata per la riunione.

2. Il Consiglio Direttivo è presieduto dal Presidente, oppure, in sua assenza, dal Vicepresidente. Le riunioni del Consiglio sono validamente costituite quando vi intervenga la maggioranza dei suoi membri. Le deliberazioni del Consiglio sono adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto di chi presiede l'adunanza.

3. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi anche in più luoghi, audio e/o video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, delle quali deve essere dato atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

e) che siano indicati nell'avviso di convocazione i luoghi audio e/o video collegati a cura dell'Associazione, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove sarà presente il Presidente e il Segretario, se nominato.

In tutti i luoghi audio e/o video collegati in cui si tiene la riunione dovrà essere predisposto il foglio delle presenze.

Art. 12

1. Al Consiglio Direttivo spetta l'attuazione delle direttive generali stabilite dall'Assemblea e la promozione, nell'ambito di tali direttive, di ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi dell'Associazione e deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei Consiglieri.

Al Consiglio è affidata la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, la promozione e l'organizzazione dell'attività sociale, la redazione di regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, l'erogazione dei mezzi di cui dispone l'Associazione per il raggiungimento dei fini di cui al presente Statuto, la determinazione dell'ammontare della quota associativa, l'ammissione o il rigetto delle domande degli aspiranti soci, la deliberazione in merito



all'esclusione di soci, la proposta all'Assemblea di provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci nonché quanto altro ad esso affidato dal presente statuto. Al Consiglio spetta la responsabilità della gestione delle scritture contabili dell'associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall'art. 13 e dall'art. 87 del D.lgs. n. 117/2017.

PRESIDENTE

Art. 13

1. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio, con firma libera e con facoltà di nominare procuratori alle liti, e provvede all'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

VICE PRESIDENTE

Art. 14

1. Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento, in tutte le funzioni allo stesso attribuite.

SEGRETARIO

Art. 15

1. Il Segretario, nominato dal Consiglio Direttivo, affianca il Presidente nello svolgimento delle sue funzioni, redige i verbali delle sedute dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo, cura la tempestività delle convocazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e la conservazione dei libri verbali nonché del registro degli aderenti che prestano attività di volontariato.

TESORIERE

Art. 16

1. Il Tesoriere è nominato dal Consiglio Direttivo.

Il Tesoriere cura la tenuta dei libri sociali, la contabilità dell'Associazione, provvede a tutte le operazioni di incasso ed ai pagamenti e riferisce annualmente all'Assemblea sulla gestione economica dell'Associazione e compila il resoconto economico annuale al 31 dicembre di ogni anno ed il preventivo di spesa con riferimento all'esercizio successivo.

Gli esercizi si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

COLLEGIO DEI REVISORI

Art.17

1. Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea qualora la stessa lo ritenga necessario e se l'organo di controllo non è insediato. È composto di tre membri, con idonea capacità professionale, la cui funzione è controllare la correttezza della gestione in relazione alle norme di legge e di statuto, predisponendo una relazione annuale in occasione della approvazione del resoconto economico annuale.

ORGANO DI CONTROLLO

Art.18

1. L'Assemblea nomina l'Organo di Controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.



3. L'Organo di Controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Le riunioni dell'Organo di Controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

TITOLO IV

RISORSE ECONOMICHE

Art. 19

1. Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- a) contributi annuali dei soci;
- b) elargizioni effettuate a favore dell'Associazione;
- c) beni mobili ed immobili che per lasciti, donazioni, acquisti o in altro modo pervengano all'Associazione;
- d) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- e) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'Associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- f) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato, facendo espresso riferimento ai corsi di formazione per i quali sarà previsto il pagamento di un corrispettivo nei limiti consentiti dalla Legge;
- g) altre entrate espressamente previste dalla legge.

2. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.lgs. 117/2017.

3. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

TITOLO V

SCIoglimento

Art. 20

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea, con le maggioranze indicate dall'art. 8 punto 2, che provvederà alla nomina di un liquidatore per le operazioni di liquidazione.

2. Tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra i soci e sono devolute, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art 45, comma 1, del D.lgs. 117/2017 qualora attivato, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea,



che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del d.lgs. 117/2017.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 21

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile, delle leggi in materia di volontariato e delle altre leggi in materia di associazioni senza fini di lucro.

F.TO

IL PRESIDENTE NAVA PAOLO

IL SEGRETARIO MARCHETTI SABRINA

